



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 3 DI DATA 13 Gennaio 2014

OGGETTO:

L.P. 9/2001. Art. 31, c. 3. - Regolamentazione navigazione kitesurf sul lago di Garda trentino in vigore dal 01 gennaio 2014.

12

Vista la determinazione n. 161 di data 15 dicembre 2011 avente per oggetto "L.P. 9/2001. Art. 31, comma 3. - Regolamentazione navigazione kitesurf sul lago di Garda trentino" con la quale è stato modificata la prima regolamentazione dell'attività sportiva di kitesurf sulle acque del lago di Garda trentino introdotta inizialmente nel 2004;

visto che la regolamentazione introdotta nel 2011 consente in sintesi di praticare il kitesurf con partenza dalle coste trentine per mezzo del sistema "lift" senza interferire con le spiagge e le aree dedicate alle scuole di vela e windsurf;

visto che il sistema "lift" consiste nel trasbordo del kiter, con relative attrezzature, in lago aperto nelle zone consentite dal regolamento ed anche nelle aree di competenza delle regioni limitrofe dove la pratica del kitesurf può essere praticata tutto l'anno;

visto che il numero dei praticanti del kitesurf è in costante aumento sia a livello locale che a livello nazionale;

viste le richieste delle associazioni sportive dilettantistiche di kitesurf, iscritte al CONI con sede operativa sul lago di Garda trentino, tese a poter utilizzare una parte del lago di Garda trentino anche durante la stagione estiva peraltro esclusivamente nelle prime ore del mattino e ultime ore della sera ovvero in orari in cui la concentrazione di unità nautiche a vela e tavole a vela non risulta particolarmente alta;

visto che la maggior parte delle scuole di windsurf hanno espresso la preoccupazione per l'eventuale introduzione della pratica di kitesurf all'interno di aree di terra e di lago dedicate alla scuola di windsurf fondamentalmente per problemi di spazi troppo ristretti sulle coste trentine;

viste le preoccupazioni espresse dai circoli velici per le azioni di disturbo che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle regate veliche particolarmente frequenti nel periodo estivo;

visto il parere del Comune di Nago-Torbole in merito alla revisione del regolamento kitesurf in cui evidenzia l'opportunità di non consentire le partenze da terra con il kitesurf in aree dove sono presenti le scuole di windsurf e nelle aree dove sono presenti alte concentrazioni di bagnanti;

visto che per la complessità delle attrezzature di kitesurf è opportuno che i praticanti siano costantemente assistiti da unità nautica a motore in grado di recuperare il kiter in caso di necessità;

visto che l'obbligo di avvalersi del sistema "lift", con a bordo kiter e relative attrezzature, garantisce la presenza di un'unità nautica di appoggio adibita ad assistenza e soccorso ed elimina le problematiche di interferenza con i fruitori delle spiagge;

visto che la quasi totalità delle scuole di windsurf sono ubicate sulle coste settentrionali del lago di Garda;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 39 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e s.m.;
- visto gli artt. 15 e 31 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9;
- vista la determinazione n. 161 di data 15 dicembre 2011;

DETERMINA

di revocare, a far data 01 febbraio 2012, la determinazione n. 161 di data 15 dicembre 2011 avente per oggetto "L.P. 9/2001. Art. 31, comma 3. - Regolamentazione navigazione kitesurf sul lago di Garda trentino";


di stabilire, a partire dal 01 febbraio 2014, le nuove disposizioni applicative della pratica del kitesurf sulle acque del lago di Garda trentino secondo il seguente regolamento:

- 1) nel periodo dal 1° marzo al 14 ottobre, la navigazione con il kitesurf è consentita al mattino, dall'alba fino alle ore 9.30 e la sera dopo le ore 17.30 fino al tramonto, all'interno dell'area delimitata, a sud dalla linea di confine con le Regioni Veneto e la Regione Lombardia, a nord dalla linea immaginaria tra il Corno di Bò (Comune di Nago Torbole) e l'ex Porto Ponale (Comune di Ledro), come rappresentato sulla cartografia allegata alla presente determinazione;
- 2) nel periodo dal 15 ottobre fino all'ultimo giorno di febbraio, la navigazione con il kitesurf è consentita dall'alba al tramonto, su tutto il lago di Garda trentino;
- 3) la navigazione con il kitesurf è in ogni caso sempre vietata all'interno della fascia costiera di 200 metri;
- 4) la pratica del kitesurf è vietata durante lo svolgimento delle regate veliche autorizzate, sino alla conclusione delle stesse; i kiter non potranno inoltre interferire o creare disturbo all'attività di balneazione;

- 5) la pratica del kitesurf è consentita esclusivamente con partenza in lago aperto all'interno dell'area descritta nei predetti punti 1, 2 e 3, a mezzo "lift" ovvero tramite unità nautica a motore detenuta da scuole di windsurf autorizzate, circoli velici o associazioni kitesurf regolarmente iscritte al CONI; con partenza e arrivo dalla costa trentina il kiter può quindi alzare l'ala-aquilone avvalendosi del servizio di "lift" nel luogo consentito e rientrare a terra tramite l'unità a motore con l'ala-aquilone recuperata;
- 6) il traino del kiter con unità nautica, ovvero la tecnica del "body drag", è vietata all'interno della fascia costiera di 200 metri e le vele dovranno essere gonfiate in aperto lago ovvero non potranno essere gonfiate sulle spiagge;
- 7) il kiter dovrà essere in possesso di assicurazione civile per danni provocati a terzi soggetti;
- 8) in navigazione i kiter dovranno mantenere una distanza di sicurezza di 200 metri dalle navi adibite al servizio di trasporto pubblico di linea e dovranno rispettare tutti i rimanenti divieti e prescrizioni stabiliti per la navigazione con tavole a vela;
- 9) l'unità nautica a motore adibita al servizio "lift" dovrà essere specificatamente autorizzata per tale attività dall'Ispettore di Porto incardinato nel Servizio Trasporti della PAT e dovrà essere posseduta da un'associazione kitesurf iscritti al CONI o da una scuola di windsurf regolarmente autorizzata oppure da un circolo velico iscritto al CONI;
- 10) in navigazione il kiter dovrà essere in grado di fornire alle autorità di controllo la denominazione della struttura sportiva dotata di unità nautica a motore autorizzata per assistenza e soccorso kitesurf sulle acque del lago di Garda Trentino;
- 11) la predetta unità nautica a motore adibita ad assistenza e soccorso kitesurf deve essere sempre in acqua pronta all'uso per assistere i kiter di rispettiva competenza;
- 12) l'autorizzazione alla navigazione a motore delle unità nautiche adibite al servizio "lift" e/o al servizio di assistenza e soccorso in acqua ha validità annuale e alla scadenza può essere rinnovata per l'anno successivo;
- 13) la pratica del kitesurf è consentita in condizioni meteorologiche favorevoli, senza temporali in atto e con vento non superiore a 12 m/s;
- 14) oltre alle dotazioni di sicurezza obbligatorie per la pratica dell'windsurf, per svolgere la pratica del kitesurf è obbligatorio l'uso di apposito sistema di sicurezza che renda possibile lo sgancio rapido del corpo dalla ala-aquilone in caso di emergenza;
- 15) per quanto non previsto dal presente regolamento vale il Codice della Navigazione e successivi regolamenti.

FB

IL DIRIGENTE
Roberto Andreatta




Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 N. 1 cartografia

IL DIRIGENTE
ROBERTO ANDREATTA



REGOLAMENTAZIONE KITESURF DAL 1° MARZO AL 14 OTTOBRE



AREA DIVIETO KITESURF

AREA KITESURF CONSENTITO
AL MATTINO FINO ALLE ORE 09.30
IL POMERIGGIO DOPO LE ORE 17.30

10